
**CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:**

Accoglienza integrata in favore di minori stranieri non accompagnati nell’ambito del progetto Siproimi Trentino Msna 2021-2022.

CIG
CUP C69J20000570001

INDICE

| | |
|---|----|
| - PARTE AMMINISTRATIVA - | |
| Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto | 2 |
| Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività | 2 |
| Art. 3 - Obblighi a carico dell’appaltatore | 2 |
| Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante | 3 |
| Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi | 3 |
| Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto | 4 |
| Art. 7 – Durata del contratto | 4 |
| Art. 8 – Importo del contratto | 5 |
| Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto | 5 |
| Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto | 5 |
| Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto | 5 |
| Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità | 5 |
| Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso | 6 |
| Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto | 7 |
| Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore | 7 |
| Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto | 7 |
| Art. 17 – Subappalto | 8 |
| Art. 18 – Tutela dei lavoratori | 9 |
| Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto | 9 |
| Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto | 9 |
| Art. 21 – Sicurezza | 11 |
| Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore | 11 |
| Art. 23 – Trattamento dei dati personali | 11 |
| Art. 24 – Garanzia definitiva | 11 |
| Art. 25 – Obblighi assicurativi | 12 |
| Art. 26 – Penali | 12 |
| Art. 27 – Risoluzione del contratto | 12 |
| Art. 28 – Recesso | 13 |
| Art. 29 – Definizione delle controversie | 13 |
| Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari | 13 |
| Art. 31 – Obblighi in materia di legalità | 14 |
| Art. 32 – Spese contrattuali | 14 |
| Art. 33 – Disposizioni anticorruzione | 14 |
| Art. 34 – Norma di chiusura | 15 |
| - PARTE TECNICA - | 16 |
| Art. 35 – Disposizioni di dettaglio relative alla descrizione del servizio e alle condizioni di espletamento delle attività | 16 |
| Art. 36 – Norme di settore | 20 |

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza integrata in favore di minori stranieri non accompagnati - di seguito "beneficiari", nell'ambito del progetto Siproimi Trentino Msna 2021-2022.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto di cui al comma 1 rientrano nell'ambito del DM 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).
3. Il servizio viene svolto dall'appaltatore in favore di 17 beneficiari ospitati nelle strutture accreditate dello stesso Appaltatore site in provincia di Trento, secondo i termini previsti dal presente capitolato speciale, il cui contenuto è stato reso coerente al contenuto del Capo VI delle Linee guida dell'Allegato A) del DM 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno recante "Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata".
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso gli alloggi sul territorio provinciale dell'appaltatore.
2. L'appaltatore deve garantire le attività previste dall'art. 35 della parte tecnica del presente capitolato.
3. L'esecuzione delle attività indicate nell'art. 35 deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del capitolato speciale da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad espletare l'attività secondo le condizioni espresse nel precedente articolo 2, attenendosi alle direttive emanate dalla Provincia relative all'accoglienza dei beneficiari.
5. L'appaltatore, su delega della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 2, delle Linee guida dell'allegato A) del DM 18 novembre 2019, è tenuto a popolare e aggiornare la banca dati Siproimi, in particolare:
 - a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
 - b) inserire mensilmente le informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;

c) inserire tempestivamente le richieste autorizzate dalla Stazione appaltante e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Oltre alla responsabilità istituzionale del progetto Siproimi Trentino Msna, attraverso l'unità operativa Cinformi della stazione appaltante quale capofila del progetto, ha i seguenti obblighi:
 - a) autorizzare i trasferimenti e i nuovi inserimenti dei beneficiari;
 - b) emanare direttive relative all'accoglienza dei beneficiari, alle quali l'appaltatore si deve attenere;
 - c) svolgere attività di comunicazione e informazione con gli organi di stampa e le comunità locali;
 - d) mantenere le relazioni con le istituzioni, la Questura e in generale con le forze dell'ordine;
 - e) verificare le prestazioni erogate dall'appaltatore e della loro qualità secondo gli obiettivi fissati nel Siproimi Trentino Msna;
 - f) rendicontare al Servizio Centrale del Siproimi nell'ambito del piano finanziario preventivo annuale o rimodulato le spese derivanti dalle attività in capo alla stazione appaltante per un importo complessivo pari a 4.901,95 Euro, così suddiviso per macrovoci di spesa:

| Cod. | MACRO VOCE DI SPESA | Finanziamento annuale |
|------|---------------------------|-----------------------|
| A | Costo del personale | €3.901,95.- |
| B | Spese di gestione diretta | €1.000,00.- |
| | TOTALE | €4.901,95.- |

2. La stazione appaltante è inoltre:
 - responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
 - referente unico dello Stato per tutte le comunicazioni ufficiali;
 - responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dallo Stato.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22

- maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - i) il regolamento Europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
 - j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del capitolato speciale stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del capitolato speciale conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore
 - a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
 - a.6) modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto qualora ricorra l'ipotesi disciplinata dal comma 4 quater dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dal 01/01/2021 e scade il 31/12/2022.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare

all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si indica una durata massima pari a 6 mesi e un importo complessivo massimo di 251.302,50 Euro onnicomprensivo, al netto di eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il finanziamento annuale è fissato in massimo di Euro 502.605,00 onnicomprensivo, derivante da un massimo totale di n. 6.205 giornate annue di ospitalità ad una retta giornaliera a persona pari ad Euro 81,00 onnicomprensiva – a base d'asta -, per un importo complessivo massimo di Euro di 1.005.210,00 onnicomprensivo per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto è rappresentato dal Responsabile del Cinformi.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il finanziamento di cui all'articolo 8, è erogato dalla Stazione appaltante a seguito emissione di regolare documentazione fiscale e di contestuale presentazione di un prospetto mensile relativo alle effettive presenze dei beneficiari, timbrato e firmato dal legale rappresentante o dal responsabile dell'ente appaltatore, con cadenza almeno trimestrale o in alternativa anche mensile, a discrezione dell'appaltatore. Il pagamento della documentazione fiscale a saldo, con relativo prospetto presenze, verrà effettuato previa presentazione della relazione finale relativa all'attività espletata e degli ulteriori adempimenti previsti dal presente capitolato speciale, fatto salvo quanto previsto all'art.17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di

interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

10. Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato A) del DM novembre 2019 del Ministero dell'Interno, il rendiconto delle spese sostenute dall'appaltatore che deve essere conforme al piano finanziario preventivo o rimodulato, è presentato con cadenza semestrale per ciascun anno di finanziamento e al termine del periodo finanziato, con le modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione. La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta la revoca del finanziamento.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le

cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto per le seguenti attività:
 - mediazione linguistico-culturale;
 - insegnamento della lingua italiana;
 - manutenzioni e pulizie delle strutture.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante

controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale

già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 16/10/2020. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A"

2. L'aggiudicatario effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, che si differenziano per aspetti qualitativi o quantitativi da quelle del precedente appalto, secondo quanto previsto nel provvedimento a contrarre, individuato nella misura di 389 ore totali settimanali. In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di questo comma l'aggiudicatario uscente, l'aggiudicatario entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale per la fase di esecuzione del contratto

(con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopra citato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 1.000,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente capitolato;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 - I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...)

della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 31 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che vengano avanzati nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che vengano avanzati nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".*

Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente (deliberazione provinciale n. 95 del 30 gennaio 2020), esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo dato la propria disponibilità per l'affidamento del servizio oggetto del contratto di appalto riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia. I costi derivanti dall'applicazione del presente comma, escluse le voci della sicurezza, sono ricomprese nella retta giornaliera di cui all'art. 8.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, in quanto compatibile, si fa riferimento all'allegato A del DM 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno.

- PARTE TECNICA -

Art. 35 – Disposizioni di dettaglio relative alla descrizione del servizio e alle condizioni di espletamento delle attività

A. BENI E SERVIZI

1. L'Appaltatore garantisce la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate al progetto di accoglienza, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitaria, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.
2. I servizi minimi obbligatori che l'Appaltatore deve garantire sono i seguenti:
 - a) accoglienza materiale;
 - b) mediazione linguistico-culturale;
 - c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 - d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
 - e) formazione e riqualificazione professionale;
 - f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 - h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
 - i) orientamento e accompagnamento legale;
 - l) tutela psico-socio-sanitaria;
 - m) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia;
 - n) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti;
 - o) servizi dedicati a minori con particolari fragilità.
3. I servizi minimi di cui al comma 2), sono espletati con le seguenti modalità:
 - a) Accoglienza materiale - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
 - 2) erogare il pocket money per un importo minimo di 1,50 euro e massimo 3,00 euro procapite prodie;
 - 3) fornire vestiario (nel limite massimo annuo di 300,00 euro a persona), biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
 - 4) fornire il materiale scolastico.
 - b) Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
 - c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) supportare i beneficiari nelle procedure di iscrizione anagrafica effettuate secondo quanto dispone la normativa vigente;
 - 2) orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, così come previsto dal Manuale operativo;
 - 3) supportare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi sanitari pubblici;
 - d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) supportare i beneficiari nell'inserimento scolastico dei minori e nell'istruzione degli stessi beneficiari secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
 - 2) favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;

- 3) organizzare corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
- e) Formazione e riqualificazione professionale - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) favorire e sostenere azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
 - 2) orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
 - 2) accompagnare i beneficiari nei percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze;
- g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) supportare i beneficiari nella ricerca degli alloggi attraverso l'intermediazione con i locatori/proprietari;
 - 2) facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;
- h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
- i) Orientamento e accompagnamento legale - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) garantire ai richiedenti la protezione internazionale l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
 - 2) garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale;
 - 3) garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed Europea in materia di immigrazione e d'asilo;
 - 2) garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
 - 3) garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
 - 4) garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
 - 5) garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;
- l) Tutela psico-socio-sanitaria - L'Appaltatore è tenuto a:
 - 1) garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
 - 2) garantire i servizi psico-socio-educativi;
 - 3) garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
 - 4) garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
 - 5) garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
 - 6) garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- m) Manutenzione ordinaria delle strutture di accoglienza - L'appaltatore è tenuto ad effettuare:

- 1) la manutenzione ordinaria di competenza (ivi comprese le aree verdi di pertinenza della struttura);
 - 2) le pulizie periodiche straordinarie, le disinfestazioni, le deblattizzazioni e le disinfezioni delle stesse strutture di accoglienza;
- n) Servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;
- o) Attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
- p) Servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

B. PERSONALE

1. L'appaltatore si impegna a garantire l'idoneità professionale e personale degli operatori addetti a svolgere l'attività convenzionata e a farli partecipare, in accordo con la Provincia, a eventuali corsi di formazione e di aggiornamento secondo le modalità stabilite dal Servizio Centrale del Siproimi per l'espletamento delle attività previste dal presente capitolato speciale, nonché a garantire il principio della continuità della presenza dello stesso personale, fatto salvo i casi di sostituzione per necessità motivate e concordate.
2. Oltre alle competenze specifiche relative al proprio ruolo e alla propria figura professionale è auspicabile che il personale addetto, anche al fine di consentire un rafforzamento del lavoro di equipe, abbia o sviluppi le seguenti competenze trasversali:
 - conoscenza dell'utenza specifica (chi sono i migranti forzati, a livello di status giuridico e di generali condizioni psico-sociali);
 - elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti della posizione dei beneficiari, anche quelli che esulano dalle proprie competenze specifiche (per un approccio complessivo al progetto e all'accoglienza del singolo beneficiario);
 - capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà;
 - assertività, intesa come stile di comportamento che consenta una piena manifestazione delle proprie opinioni, idee e diritti senza negare quelle degli altri, sia nei confronti dei beneficiari che dei colleghi;
 - capacità di comunicazione e ascolto attivo con attitudine alla lettura/comprendimento del linguaggio non verbale e para verbale, nonché abilità a una approfondita interpretazione dei comportamenti (per esempio intuire i segnali di "avvertimento" dell'esistenza di una criticità);
 - sapere individuare tutte le capacità, attitudini, atteggiamenti positivi che i beneficiari esprimono in fase di resilienza (capacità di recupero delle condizioni iniziali dopo l'esposizione a fattori di rischio, a stress o traumi - sistema immunitario della psiche);
 - avere consapevolezza delle barriere emotive che possono frapporsi nella relazione beneficiario/operatore;
 - sapere che esistono delle "fasi" dell'accoglienza ovvero momenti in cui i

- beneficiari elaborano, ad esempio, la prima fase del lutto, la negazione, la collera, la negoziazione, la depressione;
- ottima conoscenza del territorio e capacità di muoversi all'interno di una rete locale;
3. L'appaltatore si impegna a garantire che il personale addetto osservi il seguente codice di comportamento:
 - a) nell'espletamento dei loro compiti assicurano il rispetto della legge;
 - b) conformano la loro condotta all'imparzialità;
 - c) perseguono esclusivamente l'interesse pubblico derivante dalle finalità del contratto;
 - d) non svolgano alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti derivanti dal contratto;
 - e) si assumono le responsabilità connesse ai loro compiti;
 - f) salvo giustificato motivo, non ritardano e non affidano ad altri operatori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di loro spettanza;
 - g) usano e custodiscono con cura i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio;
 - h) non utilizzano a fini privati materiale o attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio;
 - i) non utilizzano, salvo casi d'urgenza, le linee telefoniche della Provincia per esigenze personali;
 - l) non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio;
 - m) nei rapporti con gli utenti dimostrano la massima disponibilità e non ne ostacolano l'esercizio dei diritti;
 - n) non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici dalle attività inerenti il contratto;
 - o) assicurano la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con la Provincia;
 - p) non rifiutano e non accordano ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri;
 - q) con gli utenti prestano adeguata attenzione alle domande di ciascuno e forniscono le spiegazioni che siano loro richieste in ordine al loro comportamento e di altri operatori;
 - r) rispettano la tempistica di accesso degli utenti;
 - s) rispettano gli appuntamenti con i cittadini e rispondono sollecitamente ai loro reclami;
 - t) si preoccupano del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati eventualmente dalla Provincia;
 - u) si astengono, compresi i rappresentanti dell'appaltatore, da dichiarazioni pubbliche che vadano a danno dell'immagine del progetto Siproimi Trentino Msna, dell'amministrazione pubblica in generale, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali.
 4. L'appaltatore si impegna all'osservanza delle normative vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza del lavoratore, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia a seguito della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza agli operatori addetti.
 5. L'appaltatore deve garantire che gli operatori addetti siano formati con corsi specifici in materia di primo soccorso e addetti antincendio, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

C. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E SUPERVISIONE PSICOLOGICA

1. L'appaltatore deve garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire una effettiva presa in carico dei minori in accoglienza; l'appaltatore si impegna affinché

il lavoro di detto personale si svolga in seno ad un'unica equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti dal progetto Siproimi Trentino Msna, al fine di:

- programmare e pianificare gli interventi;
 - verificare e condividere sia i limiti di intervento, sia le risorse del gruppo;
 - verificare il lavoro svolto;
 - condividere eventuali difficoltà e le modalità per superarle;
 - condividere i risultati raggiunti;
 - garantire un approccio complessivo nella conduzione del progetto nel suo insieme e nella presa in carico dei singoli beneficiari.
2. L'appaltatore garantisce un servizio costante di supervisione psicologica all'equipe multidisciplinare attraverso una figura professionale idonea. Il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio per l'intera equipe ed è effettuato da una figura professionale adeguata ed esterna alla stessa equipe, in quanto non deve partecipare alle relazioni che si instaurano all'interno del gruppo di lavoro.

Art. 36 – Norme di settore

1. Le norme di settore applicabili al contratto sono:

- a) *il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante "Attuazione della direttiva 2013/33 E recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";*
- b) *la Legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 recante "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria";*
- c) *il D.M. Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 recante "Modalità di funzionamento della rete SIPROIMI e di accesso ai finanziamenti dei progetti presentati dagli enti locali ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989n n. 416, convertito, con modificazioni, alla legge 28 febbraio 1990, n. 39".*
- d) *l'art. 20, comma 1, della Legge Provinciale 27 luglio 2007 n. 13 "Accreditamento".*

Mod_art.28_c.3_GDPR
“Disciplinare dei trattamenti effettuati
dal Responsabile del trattamento”

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
approvato con provvedimento a contrarre relativo alla procedura CIG ...

ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia Autonoma di Trento)
AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ente gestore)
PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) *“si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *“Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...”*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *“I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *“il Responsabile del trattamento... coopera , su richiesta, con l'Autorità di controllo”*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *“Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”*;
- l'ente gestore prima della stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento e conformemente alle dichiarazioni già effettuate in tal senso in sede di offerta.

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 - Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il “Contratto”) la **Provincia autonoma di Trento**, in qualità di “Titolare del trattamento” (di seguito, il “Titolare”), nomina **l'appaltatore** Responsabile del trattamento (di seguito, il “Responsabile”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che

ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati personali (dati anagrafici) e categorie particolari di dati personali che possono rivelare l'origine razziale o etnica; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: *utenti con cittadinanza extra Europea*.

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di gestione delle attività affidate, come elencate all'articolo 2 del capitolato speciale di appalto e potrà effettuare, anche con strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione e limitazione.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quello "standard" di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("Data privacy impact assessment", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi de rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa

comunicazione all'Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

- f)** nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del Data Privacy Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;
- g)** provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema;
- h)** provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
- i)** comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;
- j)** alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "sub-Responsabile") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale. Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente

responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 - In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto in oggetto; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell'appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 7 Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto di appalto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento dell'appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.

TABELLA A)
allegata al Capitolato speciale d'appalto per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI Accoglienza integrata in favore di minori stranieri non accompagnati nell'ambito del progetto
Sigra Trentino Mensa 2021-2022.

IMPRESA APPALTRICE: APPM ONLUS (N. PROGR. DA 1 A 13) E COOP. SAMUELE (N. PROGR. 14)
ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PROGETTO SIRMOMI TRENTINO MSNA 2021-2022 IN APPALTO PER PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CCNL applicato: APPM ONLUS (N. PROGR. DA 1 A 13) COOPERATIVE SOCIALI (N. PROGR. 14)
 eventuale contratto integrativo provinciale applicato:
 eventuale contratto integrativo aziendale applicato:
 Situazione al 16/10/2020

| n. progr. | livello di inquadramento | incarico | orario settimanale dedicato all'appalto | orario settimanale totale ("a" e solo concordati vig) | data di assunzione | rapporto di lavoro (indicare i dati o i link) | retribuzione base CCNL | retribuzione di anzianità | premio di produzione | altre retribuzioni ed indennità | TOTALE lordo | Oniriflessi (IRPENSIAL-Prev Compl-TFR) | COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI DEDICATE ALL'APPALTO | particolari situazioni soggettive: Spensione anticipata art. L. 68/99-Caso in causa di lavoro in atto) |
|-----------|--------------------------|------------------------|---|---|--------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ap | prev. TRENTO D2 | EDUCATORE COORDINATORE | 38 | 38 | 02/08/2017 | TEMPO INDETERMINATO | € 23.394,41 | € 302,12 | € 1.367,11 | € 1.434,77 | € 26.468,41 | € 10.070,95 | € 36.549,36 | |
| 2 - ap | prev. TRENTO D2 | EDUCATORE | 38 | 38 | 05/08/2017 | TEMPO INDETERMINATO | € 23.394,41 | € 302,12 | € 1.367,11 | € 234,77 | € 25.298,41 | € 9.352,74 | € 34.651,15 | |
| 3 - ap | prev. TRENTO D1 | EDUCATORE | 24 | 24 | 01/08/2020 | TEMPO DETERMINATO | € 14.034,41 | | € 809,06 | € 222,56 | € 15.066,02 | € 5.838,14 | € 20.904,16 | |
| 4 - ap | prev. TRENTO D3 | EDUCATORE | 36 | 36 | 27/04/1998 | TEMPO INDETERMINATO | € 25.570,87 | € 1.745,90 | € 1.593,67 | € 590,24 | € 29.470,88 | € 11.178,62 | € 40.649,50 | |
| 5 - ap | prev. TRENTO D3 | EDUCATORE | 36 | 36 | 30/11/1992 | TEMPO INDETERMINATO | € 25.570,87 | € 1.745,90 | € 1.755,87 | € 3368,24 | € 32.440,88 | € 12.290,86 | € 44.731,74 | |
| 6 - ap | prev. TRENTO A1 | ADD. SORVEGLIANZA | 15 | 15 | 15/01/2019 | TEMPO DETERMINATO | € 7.315,62 | | € 422,06 | € 61,59 | € 7.799,30 | € 3.090,15 | € 10.889,45 | |
| 7 - ap | prev. TRENTO A1 | ADD. SORVEGLIANZA | 15 | 15 | 01/08/2020 | TEMPO DETERMINATO | € 7.315,62 | | € 422,06 | € 61,59 | € 7.799,30 | € 3.090,15 | € 10.889,45 | |
| 8 - ap | prev. TRENTO D2 | EDUCATORE | 24 | 24 | 07/01/2020 | TEMPO DETERMINATO | € 14.775,93 | | € 852,48 | € 234,77 | € 15.863,13 | € 6.139,30 | € 22.002,43 | |
| 9 - ap | prev. TRENTO D3 | EDUCATORE | 36 | 36 | 04/08/2000 | TEMPO INDETERMINATO | € 25.570,87 | € 1.745,90 | € 1.575,97 | € 249,93 | € 29.142,67 | € 10.752,47 | € 39.895,14 | |
| 10 - ap | prev. TRENTO D3 | EDUCATORE | 36 | 36 | 07/01/2003 | TEMPO INDETERMINATO | € 25.570,87 | € 1.745,90 | € 1.575,97 | € 249,93 | € 29.142,67 | € 11.055,70 | € 40.198,37 | |
| 11 - ap | prev. TRENTO D2 | EDUCATORE | 38 | 38 | 14/08/2017 | TEMPO INDETERMINATO | € 23.394,41 | € 302,12 | € 1.367,11 | € 234,77 | € 25.298,41 | € 9.496,32 | € 34.794,73 | |
| 12 - ap | prev. TRENTO A1 | ADD. SORVEGLIANZA | 15 | 15 | 01/08/2020 | TEMPO DETERMINATO | € 7.315,62 | | € 422,06 | € 61,59 | € 7.799,30 | € 3.090,15 | € 10.889,45 | |
| 13 - ap | prev. TRENTO D2 | IMPIEGATO AMM.VO | 24 | 24 | 07/06/2018 | TEMPO INDETERMINATO | € 14.775,91 | € 190,82 | € 863,47 | | € 15.830,20 | € 5.849,51 | € 21.679,71 | |
| 14 - ap | prev. TRENTO D1 | INSEGNANTE L2 | 14 | 20 | 14/07/2014 | TEMPO INDETERMINATO | € 7.237,63 | € 296,83 | | € 948,41 | € 8.482,87 | € 2.254,43 | € 10.737,30 | |
| | | totale | 389 | | | | | | | | | totale | € 379.482,54 | |